

## **Maltrattamento di animali e ruolo delle associazioni animaliste quali persone offese dai reati**

*(commento alla Sentenza 12 maggio 2006, n. 34095, Cass. Pen., Sez. III)*

**a cura dell'Avv. Giovanni Adamo e della Dott.ssa Anna Rita Marchionda**

### **Premessa**

L'articolo che segue trae spunto da una recentissima sentenza della Corte di Cassazione (III Sezione Penale, 12 maggio 2006, n. 34095, pubblicata solo il 12 ottobre scorso), con la quale il Giudice di Legittimità ha riconosciuto, in capo ad una Associazione con finalità statutarie di tutela degli animali la qualifica di “persona offesa” dal reato commesso in danno di questi, e ciò in attuazione dei principi generali vigenti in materia e della disciplina dettata dall'art. 90 c.p.p..

Per meglio comprendere l'importanza e i rilievi epocali introdotti nel nostro ordinamento dall'orientamento suindicato sembra opportuno tracciare un breve *excursus* sia delle normative che nel corso degli anni hanno accresciuto le tutele previste *ex lege* per gli animali d'affezione, sia degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali pregressi in materia di legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste in senso lato in relazione agli illeciti ambientali.

Siffatti orientamenti risultano, infatti, estensibili anche alla *subiecta materia*, posto che anche il maltrattamento di animali è un reato che per sua natura e per natura dei beni lesi coinvolge interessi di natura “collettiva” e “diffusa”.

### **La normativa a tutela degli animali: la risposta al maltrattamento fornita dal Codice Penale e dalla Legge 20 luglio 2004, n. 189**

Sino al 2004 la norma posta a fondamento della risposta sanzionatoria per reati commessi contro l'incolumità psico-fisica degli animali (salve, poi, le specifiche discipline come a titolo esemplificativo quella in materia di pratiche venatorie) era costituita dall'art. 727 c.p.<sup>1</sup> (“*Maltrattamento di animali*”).

---

<sup>1</sup> Si riporta per completezza il testo dell'art. 727 c.p. “*Chiunque incrudelisce verso animali senza necessità o li sottopone a strazio o sevizie o a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche, ovvero li*

In linea di principio tale disposizione mirava a perseguire una serie di comportamenti devianti, suscettibili di integrare maltrattamento.

In primo luogo, veniva deprecato il comportamento di chi “*senza necessità*” avesse “*incrudelito verso animali*”, ovvero si fosse accanito con violenze superflue su essi, oppure avesse posto in essere maltrattamenti in senso lato, sotto forma di “*strazio*”, “*sevizie*”, “*comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche*” (fisiche e morfologiche). In secondo luogo, veniva punito chi avesse coinvolto gli stessi in “*giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura*”. Infine, venivano sanzionate la detenzione in condizioni innaturali e l' abbandono.

La pena comminata al verificarsi di tali ipotesi era l'ammenda da due a dieci milioni di lire. Tuttavia essa era suscettibile di aumento, con pubblicazione della sentenza e confisca dell'animale nei casi di maltrattamento aggravati dal ricorso a mezzi particolarmente dolorosi. Altra circostanza aggravante, poi, ricorreva nel caso estremo in cui, come conseguenza del maltrattamento, fosse derivata la morte dell'animale.

La medesima pena minima edittale era prevista anche per le condotte di organizzazione e partecipazione a spettacoli o manifestazioni in occasione delle quali si verificassero strazio o sevizie, con applicazione della sanzione accessoria della sospensione temporanea della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio svolta e della interdizione in caso di recidiva o morte dell'animale.

Tuttavia il Legislatore non lasciava impunte, *a fortiori*, neanche l'organizzazione e la partecipazione a scommesse clandestine (purtroppo frequenti e diffuse sul territorio nazionale), prevedendo l'applicazione di una pena ancor più severa.

---

*adopera in giuochi, spettacoli o lavori insostenibili per la loro natura, valutata secondo le loro caratteristiche anche etologiche, o li detiene in condizioni incompatibili con la loro natura o abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La pena è aumentata se il fatto è commesso con mezzi particolarmente dolorosi, quale modalità del traffico, del commercio, del trasporto, dell'allevamento, della mattazione o di uno spettacolo di animali, o se causa della morte dell'animale: in questi casi la condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca degli animali oggetto del maltrattamento, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Nel caso di recidiva la condanna comporta l'interdizione dall'esercizio dell'attività di commercio, di trasporto, di allevamento, di mattazione o di spettacolo. Chiunque organizza o partecipa a spettacoli o manifestazioni che comportino strazio o sevizie per gli animali è punito con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni. La condanna comporta la sospensione per almeno tre mesi della licenza inerente l'attività commerciale o di servizio e, in caso di morte degli animali o di recidiva, l'interdizione dall'esercizio dell'attività svolta. Qualora i fatti di cui ai commi precedenti siano commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine la pena è aumentata della metà e la condanna comporta la sospensione della licenza di attività commerciale, di trasporto o di allevamento per almeno dodici mesi”.*

Benché alla luce di quanto sinora esposto l'art. 727 c.p. apparisse una norma in grado di garantire una tutela abbastanza ampia nei confronti di tutti i fenomeni di maltrattamento disciplinati e tale da investire varie condotte, tuttavia, è bene evidenziare che il Codice Rocco, nel suo impianto originario, risultava “figlio” di una società basata essenzialmente sull'agricoltura, e nella quale l'animale veniva considerato alla stregua di strumento di lavoro, con evidenti limiti ancora esistenti in ordine alla consapevolezza e al convincimento della necessità di rispettarlo in quanto tale.

Non si dimentichi, poi, che la norma esaminata faceva parte di un *corpus* di norme volte alla tutela e al rispetto dell'integrità della sola morale umana, al di là quindi di un reale interesse e di una autentica sensibilità dimostrati nei confronti degli animali.

Conseguentemente è evidente che, soprattutto nelle realtà rurali minori, il trattamento riservato ad essi non sia stato, dopo l'entrata in vigore del suddetto Codice, diverso da quello ricorrente in passato e l'attenzione ad essi rivolta non certo commisurata alla natura di esseri “senzienti”.

Negli anni si è assistito, però, ad un rapido e progressivo mutamento: nuove “sensibilità” sono sorte, gli animali da compagnia (quelli “tradizionali” e via via quelli “nuovi”) nelle famiglie italiane sono ormai milioni e tali mutate abitudini hanno generato una insopprimibile necessità di adeguamento dell'Ordinamento rispetto al nuovo contesto.

È stata, così, emanata la Legge 20 luglio 2004, n. 189, (recante il titolo “*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*”), legge per alcuni versi rivoluzionaria, per altri non esente da lacune tali da suscitare contrasti tra gli operatori di settore, giuristi e non, posto che, a fronte di indiscussi passi in avanti rispetto alla previgente disciplina<sup>2</sup>, ha lasciato taluni vuoti di tutela in relazione ad aspetti specifici, meritevoli, forse di maggiore approfondimento ad opera del Legislatore.

In effetti, sembra opportuno sottolineare in via preliminare che la nuova Legge si pone come obiettivo sì la tutela degli animali, ma non riconosce ad essi la situazione giuridica di soggetti di diritto, bensì innalza quale “bene giuridico” oggetto di tutela penale il “sentimento” (di essi e) nei confronti di essi. Tale puntualizzazione emerge con lapalissiana evidenza dalla circostanza per cui l'art. 1 della Legge si

---

<sup>2</sup> Vedasi, a titolo esemplificativo, l'inasprimento delle pene, l'innalzamento dei tempi di prescrizione, l'introduzione di figure di reato più adatte alla realtà dei fatti e delle condotte sanzionabili, quali il combattimento tra animali o il divieto di utilizzo di pelli e pellicce di cani e gatti.

compone di nove articoli, i quali (accanto all'ampliamento dell'art. 6383, co. 1, c.p. ed alla sostituzione dell'art. 7274 c.p.), introducono il titolo IX-BIS nel libro II del codice penale rubricato "Dei delitti contro il sentimento per gli animali". Ciò sembra suggerire che il bene giuridico tuttora tutelato in caso di maltrattamento è il patimento che da tale maltrattamento può derivare a chi è affezionato ad essi, ovvero quel particolare legame che da luogo a particolari sensibilità ed affetto nei confronti degli animali.

Al di là di tali "limiti", e delle conseguenti riserve appena esposte, non si può certamente negare che la Legge 189 costituisca comunque un passo avanti rispetto alla legislazione previgente, e tanto per diversi ordini di ragioni.

Il maltrattamento di animali, in primo luogo, oggi non integra più una contravvenzione, ma un delitto, con indubbio aumento delle pene comminabili e periodo di prescrizione quinquennale.

In secondo luogo le fattispecie di reato appaiono, oggi, meglio razionalizzate anche a livello sistematico, e associate dal minimo comune denominatore costituito dal bene giuridico tutelato, così come sopra definito, il quale offre lo spunto per l'affacciarsi nell'ambito della tutela delle "formazioni sociali" di cui all'art. 2 della Costituzione. Così l'art. 544-bis<sup>5</sup> introduce nel nostro ordinamento la pena detentiva (dai tre ai diciotto mesi) a carico di chi, per crudeltà o senza necessità, provoca la morte di un animale. Il successivo articolo 544-ter<sup>6</sup>, invece, prevede l'alternativa tra reclusione (da tre mesi ad un anno) e multa (da 3.000 a 15.000€), per chi, spinto dai motivi futili di cui sopra, cagiona lesioni ad un animale o lo sottopone a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche

---

3 Si riporta il testo dell'art. 638 c.p., così come modificato dalla L. 189/2004: " *Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309. La pena è aumentata da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno*".

4 Con la Legge 189/2004 l'art. 727 c.p. è stato abrogato e sostituito dal seguente testo " *Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze*".

5 L'art. 544-bis c.p. così si esprime " *Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi*".

6 In base all'art. 544-ter c.p. " *Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale*".

etologiche. Seguono gli artt. 544-*quater*<sup>7</sup> e 544-*quinquies*<sup>8</sup>, con i quali il Legislatore ha voluto ribadire la necessità di arginare lo svolgimento di spettacoli o manifestazioni vietate e il combattimento tra animali, prevedendo anche in tali casi pene pecuniarie e limitative della libertà personale, in capo a chi ne assume l'attività di promozione, organizzazione o direzione.

Sotto il profilo tecnico/interpretativo, poi, non è trascurabile la constatazione che è stato riconosciuto per la prima volta esplicitamente un rilevante ruolo alle Associazioni Animaliste, con possibilità di offrire uno strumento utile<sup>9</sup> per interpretazioni volte ad assicurare tutela alle istanze “esponenziali” ed ai c.d. interessi “collettivi” e “diffusi<sup>10</sup>”. L'art. 7 della Legge 189/2004, infatti, sotto la rubrica “*Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni*”, recita quanto segue: “*Ai sensi*

---

7 In base all'art. 544-*quater* c.p. “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale*”.

8 In base all'art. 544-*quinquies* c.p. “*Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà: 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate; 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni; 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni. Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti. Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro*”.

9 Al pari di altre recenti discipline dettate in altri settori: cfr., ad esempio, l'art. 1469-*sexies* c.c. in materia di contratti del consumatore; l'art. 2, D. Lgs. 206/ 2005 (Codice del consumo) sempre per quanto attiene i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori; l'art. 26, D. Lgs. 206/2005 con particolare riferimento agli atti di pubblicità ingannevole o comparativa ed alla possibilità per le associazioni dei consumatori di rivolgersi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato; l'art. 140, D. Lgs. 206/2005 ai sensi del quale le associazioni dei consumatori possono rivolgersi al Tribunale per ivi formulare determinate richieste.

10 Su tale questione cfr., ad esempio, Ruffolo, *Interessi collettivi o diffusi e tutela del consumatore*, Milano, 1985; Lanfranchi, *La tutela giurisdizionale degli interessi diffusi e collettivi*, 2003; Denti, *Interessi diffusi*, in *NNDI, App.*, IV, Torino, 1983; Alpa e Bessone, *I fatti illeciti*, in *Tratt. Rescigno*, 1982, 153; Alpa, *Interessi diffusi*, in *Dig. Civ.*, IX, Torino, 1993, 609; Festa, *La legittimazione ad agire per la tutela degli interessi diffusi*, in *RTDPC*, 1984, 945; Caravita, *La tutela giurisprudenziale degli interessi diffusi e collettivi*, in *RCDP*, 1985, 57; Trocker, *Gli interessi diffusi nella giurisprudenza*, in *NGCC*, 1987, 1141; Corasaniti, *La tutela degli interessi diffusi davanti al giudice ordinario*, in *RDC*, 1978, I, 80; Zuccolini, *L'azione inibitoria, come strumento di tutela degli interessi diffusi*, in *GM*, 1983, 1055; Iannelli, *Interessi diffusi, responsabilità civile e costruzioni illegittime nel sistema della proprietà costituzionale*, in *RDC*, 1980, 997. In giurisprudenza, cfr., tra le altre la seguenti pronunce: Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 1463/79 e sentenza n. 2207/1978.

dell'art. 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all'articolo 19-quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge”, il tutto con notevole vantaggio per quanto concerne l'opportunità di garantire una tutela agli animali anche nel caso in cui siano vittime di maltrattamento da parte del loro stesso proprietario.

### **Le riflessioni della dottrina e gli orientamenti giurisprudenziali in ordine alla legittimazione processuale delle associazioni ambientaliste prima della Sentenza n. 34095/2006**

Prima della Sentenza in commento, dottrina e giurisprudenza hanno dato vita ad una vivace *querelle* intorno alla legittimazione delle associazioni animaliste, e prima ancora ambientaliste in senso lato, a partecipare o a farsi promotrici di giudizi in favore degli animali (e dell'ambiente in generale) in caso di danni arrecati ad essi.

È bene tenere a mente che quando si parla di “ambiente” e di “animali”, essendo beni la cui integrità non pertiene al singolo<sup>11</sup>, e, inoltre, dal momento che non sono espressamente previsti dall'ordinamento costituzionale come diritti soggettivi, essi vengono qualificati “interessi diffusi”<sup>12</sup> o “interessi collettivi”<sup>13</sup>.

A tale differenziazione terminologica corrisponde una differente tutela sul piano processuale. Mentre la violazione, infatti di un diritto soggettivo (che, come dice la parola stessa, spetta al singolo) può essere fatta valere in giudizio direttamente dall'interessato, nel caso di lesione di un interesse diffuso o collettivo, l'azionabilità in giudizio è stata molto dibattuta.

---

11 Il primo in quanto l'interesse, ad esempio, alla salubrità dell'aria, ad esempio, è suscettibile di essere condiviso dalla collettività indeterminata; i secondi, perché, come accennato, il bene giuridico tutelato dalle norme introdotte dalla L. 189/2004 è il “sentimento per gli animali” che ben può essere fatto proprio da formazioni sociali che perseguono il benessere animale come scopo.

12 Cfr. Barone, *Enti collettivi e processo penale. Dalla costituzione di parte civile all'accusa privata*, Milano, 1989, pp. 98-99, a parere del quale l'interesse diffuso è un «*interesse oggettivamente individuale, ma non lo è altrettanto sotto il profilo soggettivo in quanto appartenente identicamente ad una pluralità di individui più o meno vasta e più o meno determinata o determinabile (interesse comune)*».

13 Gli interessi collettivi, a differenza degli interessi diffusi fa capo ad una formazione sociale organizzata, non occasionale e individuabile giuridicamente. Cfr. in tal senso Jaeger, *L'interesse sociale*, Milano, 1964, pp. 10-11, secondo il quale gli individui che condividono interessi collettivi sono identificabili con esattezza, formano una pluralità chiusa, determinata e finita.

In particolare, l'emersione degli interessi diffusi ha sottoposto all'attenzione degli studiosi seri dilemmi in merito alla loro giustiziabilità. La loro dimensione non individuale e la loro natura adespota, perché non riconducibile ad un gruppo determinato e facilmente individuabile, potevano, infatti, difficilmente armonizzarsi con un sistema processuale (civile e amministrativo) di stampo prettamente personalistico imperniato sulla tutela di interessi individuali (diritti soggettivi e interessi legittimi) che non aveva mostrato alcun segnale di apertura verso azioni di gruppo o di categoria (*class actions*), largamente ammesse e collaudate nei paesi anglosassoni. Del resto, la serialità degli interessi individuali dei componenti del gruppo e l'impossibilità di emergere dallo stesso per l'indifferenziazione dei modi di utilizzo di beni a fruizione collettiva, non consentiva neanche di assicurare al singolo partecipe di farsi portatore di istanze personali in giudizio. *A fortiori* non poteva ritenersi legittimato a tanto il gruppo, posto che non risultava espressivo né di una sommatoria, né tantomeno di una sintesi degli interessi dei singoli partecipi, in ragione del difetto di un minimo di organizzazione e di strutture idonee a razionalizzarne l'esercizio e a fungerne da strumenti di aggregazione e catalizzazione. L'impossibilità di radicare la legittimazione ad agire in capo al gruppo o al singolo partecipe costituì, pertanto, un ostacolo insormontabile verso il riconoscimento della loro tutela giurisdizionale.

Senonché la giurisprudenza non è rimasta inerte di fronte a tali incertezze. I termini della questione sono stati inizialmente affrontati dagli organi di giurisdizione amministrativa, per passare, poi, al vaglio, della giurisdizione ordinaria sia in sede civile che in sede penale.

In sede di giustizia amministrativa si prese spunto dal modello di tutela processuale già sperimentato per gli interessi collettivi, il quale sembrava adattabile anche agli interessi diffusi. Tale modello, però, era pertinente agli interessi collettivi, in quanto interessi categoriali di un gruppo che rinvenivano in un ente, in grado di aggregarli, il loro referente esponenziale. Di contro gli interessi diffusi, in mancanza di qualsiasi forma di organizzazione, dovevano essere considerati adespoti. Il primo tentativo individuale di accesso alla giurisdizione fu negato dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 523 del 1970<sup>14</sup>, la quale, tuttavia, diede un notevole contributo indicando come via percorribile quella dell'organizzazione del gruppo in un ente che si facesse portatore degli interessi dei suoi membri. Seguiva, poi, altra notevole pronuncia<sup>15</sup> del medesimo Giudice, con la quale si asseriva la sussistenza della legittimazione in capo ad enti esponenziali a determinate condizioni: vi era, cioè, la "possibilità di accesso alla tutela di interessi diffusi in presenza di fattori legittimanti, quali l'insediamento del soggetto, non occasionale né precario, in un determinato ambiente naturale".

---

14 Cons. Stato, Sez. V, 9 giugno 1970, n. 523, in *Giur. It.*, 1970, III, p. 209.

15 Cons. Stato, Ad. Plen., 19 ottobre 1979, n. 24, in *Foro It.*, 1980, III, c. 1.

Il problema dell'azionabilità degli interessi diffusi è stato affrontato e risolto in maniera del tutto diversa dalla giurisprudenza civile, la quale non ha cercato di personalizzare l'interesse diffuso nell'ente esponenziale di riferimento, ma ha valorizzato il profilo individualistico di ciascun partecipe, accordandogli tutela qualora fosse risultato titolare di un diritto soggettivo perfetto.

Nel settore della giustizia penale, invece, l'esame dell'esperienza giurisprudenziale, in tema di tutela di interessi superindividuali, fa emergere le difficoltà "istituzionali" che hanno ostacolato l'accesso di tali interessi al processo penale.

In primo luogo, la normativa penale sostanziale si è sempre mostra riluttante alla tutela diretta e specifica degli interessi diffusi o collettivi. Nel codice penale Rocco, infatti, gli interessi diffusi venivano apprezzati nell'ottica dell'interesse generale o pubblico, con la conseguenza che per poter far confluire in alcune fattispecie la tutela di interessi e beni propri anche di collettività circoscritte è stato necessario l'intervento dell'interprete.

In secondo luogo, resta fermo nel processo penale attuale il principio del promovimento, in chiave monopolistica, dell'azione da parte del Pubblico Ministero di modo che la partecipazione degli enti collettivi al processo penale è stato sempre collegato nel nostro ordinamento all'istituto della costituzione di parte civile.

Si tenga a mente, poi, che l'attuale disciplina del processo penale crea una netta distinzione tra le figure di "parte civile" (artt. 74 e ss.) e di "persona offesa dal reato" (artt. 90 e ss.). La prima si identifica nel soggetto che ha subito un danno eziologicamente riferibile alla fattispecie criminosa posta in essere dal soggetto attivo del reato; la seconda, invece, nel titolare del bene giuridico la cui offesa costituisce l'essenza del reato<sup>16</sup>. Normalmente danneggiato e offeso coincidono, ma ciò non esclude che le due posizioni processuali rimangano differenziate. In particolare, è consentito, a determinate condizioni, agli enti e alle associazioni senza scopo di lucro, con finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, di esercitare nel processo penale i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato (artt. 91 e ss.). La posizione riservata a tali organismi fa sì che solo un interesse penale sorregga l'iniziativa in campo processuale di enti e associazioni che dal reato non abbiano riportato un danno proprio.

Si è voluto scindere così possibilità d'intervento degli enti esponenziali *ex artt. 91 e ss. cod. proc. pen.* dalla costituzione di parte civile del danneggiato, «*concedendo ai suddetti enti funzioni di accusa privata sussidiaria, che, da un lato sono più estese di quelle riconosciute all'offeso dal reato in senso proprio, e dall'altro, appaiono invece collocate ad un livello inferiore poiché la persona offesa dal reato può far entrare ed uscire dal procedimento l'ente collettivo a seconda che esprima o revochi il proprio consenso in modo del tutto insindacabile*»<sup>17</sup>.

---

16 Cfr. Antilosei, *Manuale di diritto penale. Parte generale*, Milano, 1982, p.154.

17 Patrizia Petrelli, *Interessi collettivi e responsabilità civile*, Padova, 2003, pg. 209.



In altre parole, tale mezzo si è trasformato nel corso degli anni da strumento processuale essenzialmente risarcitorio in istituto idoneo a garantire la partecipazione delle formazioni sociali alla giustizia penale, con chiara finalità di cooperazione all'azione penale.

Non possono trascurarsi, comunque, alcune pronunce della Corte di Cassazione Penale, attraverso le quali è stata esplicitamente riconosciuta la possibilità di fare valere in giudizio (sia in sede civile, sia penale) un danno, tanto patrimoniale, quanto "non patrimoniale", quanto ancora "esistenziale", collegato ad un diritto della personalità di una Associazione, allorquando gli interessi dalla stessa perseguiti siano volti alla salvaguardia di una situazione che sia stata fatta propria come scopo specifico del sodalizio. In tale contesto, pertanto, ogni pregiudizio a questa finalità, che esprime l'*affectio societatis*, comporta necessariamente un danno, patrimoniale, "morale" ed "esistenziale", in primo luogo già soltanto per la frustrazione e l'afflizione degli Associati facenti parte di un gruppo che della tutela del benessere animale fanno il proprio precipuo scopo istituzionale (sotto tale profilo, peraltro, cfr. quanto statuito da Cass., 30 giugno 1995. In buona sostanza, sulla base dell'orientamento consolidatosi in giurisprudenza, la legittimazione, e comunque l'interesse giuridicamente rilevante, a formulare richieste risarcitorie avanti il Giudice civile derivano dalla irrimandabile necessità di tutela del diritto della personalità, nella specie assai gravemente leso dal discredito generato alla sfera funzionale e statutaria dell'Ente. Ad esempio, per Cass. Pen., 2 febbraio 1996, n. 3503, pronunciata in materia di danno ambientale, "la responsabilità ambientale si inserisce in un nuovo statuto delle responsabilità civili, ampliando e non restringendo la potestà degli enti esponenziali degli interessi diffusi, qualora siano radicati sul territorio e siano espressione di interessi determinati in base al loro statuto, i quali trovino il loro inverarsi in una situazione storica, sicchè, ledendo detti interessi, si finisce con il violare un diritto della personalità della persona giuridica o dell'associazione, e dunque un interesse specifico di quel sodalizio".

Da quanto sinora esposto emerge con lapalissiana evidenza che il criterio selettivo della tutelabilità degli interessi superindividuali si è rilevato anche in questo caso quello della loro entificazione in un soggetto immateriale. I giudici penali<sup>18</sup>, infatti, recependo gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa, ritennero ammissibile la costituzione di parte civile di enti esponenziali di interessi diffusi per far valere il diritto al risarcimento del danno conseguente a quei reati lesivi di beni a fruizione collettiva, allorquando gli scopi dell'ente fossero stati compromessi da siffatte lesioni, mentre negarono l'accesso alla tutela del singolo portatore al medesimo interesse.

---

18 Cass., SS.UU., 31 aprile 1979,

Anche in questa sede, inoltre, la giurisprudenza di legittimità introdusse il limite del collegamento ambientale, ritenendo inammissibile la configurazione come diritto soggettivo di un interesse pertinente all'intera collettività e condizionando la partecipazione di enti esponenziali al processo penale alla effettiva titolarità di un diritto leso<sup>19</sup> e conseguentemente, ad escludere la loro costituzione di parte civile, laddove esso non fosse ravvisabile<sup>20</sup>.

Orbene, le pronunce summenzionate sono state poste alla base nel tempo anche delle pretese azionabili da un'associazione sorta a tutela degli animali, in quanto anche l'*affectio societatis* che unisce coloro che vi fanno parte risulta in grado di coinvolgere più persone che, formando un gruppo strutturato e determinato, permettono a quest'ultimo di assurgere ad ente esponenziale, portatore di interessi diffusi.

### **Il ruolo ricoperto dalle associazioni animaliste nei casi di maltrattamento di animali alla luce della Sentenza 12 maggio 2006, n. 34095 (Cass. Pen., Sez. III)**

Con la Sentenza 12 maggio 2006, n. 34095, la terza sezione penale della Suprema Corte si è pronunciata in merito alla legittimità o meno della mancata notifica ad un'associazione animalista della richiesta di archiviazione presentata dal Pubblico Ministero in ordine ad una denuncia, formulata dalla stessa, di maltrattamenti avvenuti a danno di animali, giungendo a dettare principi generali valevoli nella *subiecta materia*.

Nel caso di specie, infatti, il Pubblico Ministero, richiama la archiviazione, non ne dava avviso all'ente denunciante sulla scorta della tesi secondo la quale esso non poteva costituirsi parte civile, né poteva essere qualificato come persona offesa nell'eventualità che il reato venisse accertato. Conseguentemente non ritenendo legittimato tale ente all'opposizione alla richiesta di archiviazione, non lo si riteneva neanche legittimato ad essere preventivamente avvisato.

La Corte di Cassazione si discosta dalla tesi suesposta e lo fa attraverso l'interpretazione della Legge 20 luglio 2004, n. 189. In via preliminare, infatti, si afferma che tale normativa è intervenuta recentemente “*in materia di legittimazione degli enti esponenziali di interessi collettivi a esercitare le facoltà processuali della persona offesa*”.

---

<sup>19</sup> Cass. Pen., Sez. III, 16 settembre 1982, n. 1386.

<sup>20</sup> Cass. Pen., Sez. V, 16 maggio 1980.

In particolare viene preso in esame il suo articolo 7 il quale ha stabilito che “*ai sensi dell'art. 91 del codice di procedura penale, gli associazioni e gli enti di cui all'art. 19 quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati della presente legge*”.

Tale ultimo articolo, aggiunge la Corte, prevede che il Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell'Interno individuino con decreto gli enti e le associazioni di protezione degli animali cui debbano essere affidati gli animali sequestrati o confiscati.

Viene, infine, riportato alla mente che l'art. 91 c.p.p. conferisce agli enti ed associazioni senza scopo di lucro, cui siano state riconosciute con legge, anteriormente al verificarsi del reato in danno di animali, “*finalità di tutela degli interessi lesi da reato*”, il diritto di “*esercitare in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato*”.

Da tali premesse il Giudice di Legittimità trae le seguenti conseguenze:

- nel nostro ordinamento attualmente “*si configura un sistema in cui gli enti di protezione degli animali individuati con decreto ministeriale sono considerati per legge soggetti offesi dai reati previsti dalla legge 189/2004, e cioè dai delitti contro il sentimento degli animali (artt. 544 bis – 544 quinquies c.p.) e dalla contravvenzione del nuovo art. 727 c.p.*”;

- tali enti, peraltro, non sono ancora identificabili con certezza, posto che l'auspicato decreto ministeriale non è stato ancora emanato;

- tale circostanza, tuttavia, non ostacola la possibilità di qualificare un'associazione sorta per la protezione degli animali come “*persona offesa*” dal reato e ciò sulla base dei principi generali e dell'art. 90 c.p.p..

Interessante la motivazione di tale decisione e che si riporta per esteso:

“*Invero, se la persona offesa dal reato è – per unanime approdo di dottrina e giurisprudenza – il soggetto titolare del bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice, non può dubitarsi che un'associazione statutariamente deputata alla protezione degli animali sia portatrice degli interessi penalmente tutelati dai reati di cui agli artt. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies e 727 c.p.*”.

Si deve quindi concludere che, anche indipendentemente dall'applicazione dell'art. 91 c.p.p., **un'associazione che abbia come scopo statutario la tutela degli animali è legittimata a chiedere di essere avvisata ex art. 408, comma 2, c.p.p. della richiesta di archiviazione per i suddetti reati, in quanto soggetto offeso dai reati stessi**”.

Sulla scorta delle argomentazioni contenute in questa illuminata decisione della Suprema Corte non si può non evidenziare come, evidentemente, l'attività del Legislatore e le cause incardinate nel tempo dalle varie associazioni sorte a protezione degli animali abbiano sortito l'effetto desiderato, ovvero quello di condurre al riconoscimento esplicito ed incontestato di maggiori poteri in capo ad esse, con notevole vantaggio per quanto riguarda il raggiungimento dei propri fini statutari.

Forti di questa conquista, l'auspicio è che il Regolamento previsto dalla Legge 189/2004 venga emanato quanto prima, allo scopo di consentire alle associazioni ivi elencate di mettere a frutto la propria legittimazione processuale sotto la spinta di una forza nuova.

Giovanni Adamo e Anna Rita Marchionda

*Pubblicato il 12 novembre 2006*